

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A LEGALI ESPERTI, A NORMA DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 – Risposta alla seconda tranche richieste di chiarimento.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1

In relazione all'“Avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi a legali esperti a norma dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. n.165/2001” ed in particolare all'art. 7 (rubricato “Modalità di presentazione delle domande di partecipazione”), si chiede di chiarire le modalità di registrazione al portale Finlombarda nel caso di associazione professionale. Il citato portale, infatti, impone di indicare la tipologia di persona giuridica per la quale si provvede alla registrazione, ma non include – tra le opzioni ivi indicate – l'associazione professionale (compaiono invece società semplice, società consortile etc.). Tanto si chiede di chiarire in considerazione del fatto che l'indicazione della tipologia di persona giuridica è informazione obbligatoria ai fini della registrazione, in assenza della quale il sistema blocca la registrazione stessa. Si rappresenta altresì che, in caso di associazione professionale, il singolo professionista chiede la registrazione in nome e per conto dell'associazione professionale di cui il medesimo è parte e che è soggettività giuridica autonoma anche ai fini fiscali (il singolo professionista non è infatti dotato di partita IVA).

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 1

Così come già precisato con le risposte ai chiarimenti fornite in data 1 marzo 2016, pubblicate sul sito di Finlombarda alla sezione “Lavora con noi – Ricerca consulenza – Avviso esperti legali PPP”, la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente dal singolo professionista, sia che eserciti la propria attività in forma individuale sia che la eserciti in forma associata secondo i modelli previsti dall'ordinamento vigente, conformemente a quanto stabilito all'art. 5 dell'Avviso ed all'Allegato 1 all'Avviso “Domanda di partecipazione”. Pertanto, non può essere presentata domanda di partecipazione da parte delle associazioni professionali in quanto, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, rileva esclusivamente la prestazione individuale del singolo professionista, a prescindere della sua appartenenza o meno ad una associazione professionale.

Posto quanto sopra, si segnala che il portale consente la registrazione della singola persona fisica selezionando il campo “persona fisica” dal form di registrazione dell'utente.

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2

Facciamo riferimento all'Avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarichi a legali esperti, a norma dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001. Al riguardo, si chiede di voler cortesemente confermare che il requisito di “idoneità professionale” di cui alla sezione 5 (soggetti che possono presentare domanda) lettera B, relativo alla “regolare iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno n. 10 (dieci) anni” possa essere correttamente interpretato – per quanti abbiano svolto attività in house quali giuristi d'impresa (e pertanto impossibilitati – a differenza di altre professioni ordinistiche – a procedere all'iscrizione all'albo) – come anni

di esperienza professionale decorrenti dal superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 2

Si segnala che, ai fini del presente Avviso, il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 5 dell'Avviso può intendersi soddisfatto solo dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati e quindi dall'effettivo esercizio dell'attività professionale di avvocato, possibile solo in presenza della predetta iscrizione.

Milano, 7 marzo 2016

Prot. EdS/aa/mm/1699

Il Responsabile Unico del Procedimento

avv. Elena di Salvia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del
D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.*

